

cune formalité exceptionnelle ; si au contraire, on leur applique une diminution de taxe, il faudra en faire une catégorie à part, ce qui entraîne une perte de temps assez considérable.

Il y a plus : un tel privilège entraînerait probablement des abus, et des lettres portant échantillons pourraient fort bien contenir une correspondance qui ne serait nullement relative à la marchandise qu'elles couvrent. On trouverait ainsi moyen de s'affranchir de la taxe établie, et de porter préjudice aux intérêts du trésor. D'ailleurs la taxe actuelle est si minime, que je doute que des négociants veuillent se priver de l'avantage qu'offre la poste pour le transport des échantillons, quand bien même ils ne jouiraient pas de la réduction de taxe proposée par la Commission.

Par les motifs sus énoncés je vote pour l'article du Gouvernement et contre celui de la Commission.

PRESIDENTE. Il commissario regio non consente all'emendamento della Commissione.

Leggo l'articolo del Governo :

« I campioni di merci che si vogliono spedire col mezzo delle poste sono assoggettati, tanto in tassa, che in affrancamento, al diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso, e mediante l'adempimento delle condizioni prescritte dal regolamento. »

Metto ai voti l'articolo della Commissione.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo del Governo :

« I campioni di merci, che si vogliono spedire col mezzo delle poste, sono assoggettati, tanto in tassa che in affrancamento, al diritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso, e mediante l'adempimento delle condizioni prescritte dal regolamento. »

Chi intende approvarlo si alzi.

(È approvato.)

Disposizioni generali. — Intorno alle *disposizioni generali* debbo dare comunicazione di due emendamenti, uno del deputato Spano Giovanni Battista, l'altro del deputato Saffa Rosa Teodoro ; il primo di questi è concepito nei termini seguenti :

« La tassa di cui agli articoli 2 e 3 non potrà esser estesa alla Sardegna fino a che, approvandosi la legge sul riordinamento delle contribuzioni prediali, non venga abolito il tributo che ora si paga per le lettere dell'interno dell'isola. »

Questo emendamento è già stato appoggiato.

Viene l'emendamento del deputato Santa Rosa ; ed anche questo è stato appoggiato :

« Il tributo prediale per le poste nell'isola di Sardegna è soppresso a cominciare dal 1^o gennaio 1851. »

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement accepte l'amendement proposé par M. le député Santa Rosa.

CAVOUR, relatore. Così pure la Commissione.

SPANO G. B. Signori, allorché nella tornata del 28 febbraio io proponeva l'articolo di legge che ora cade in discussione, due oggetti principali avevo in mira : quello cioè di lasciar vergine la discussione sul progetto di legge presentato dal Ministero per il riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, non pregiudicandola colla presente legge ; l'altro d'evitare il caso di pagare un'imposta duplicata. Il regio commissario e gli onorevoli deputati Di Santa Rosa e Di Cavour, che questa mia proposizione combatterono, non mirarono che alla seconda parte di essa, assicurando non potersi dar il caso di un'imposta pagata per due volte : e l'ultimo di essi oratori notava non solo inutile la mia proposta, ma quasi d'indecorosa per la Camera, la quale nella disanima del bilancio

avrebbe potuto agevolmente scorgere questo doppio pagamento e farlo quindi sparire dal bilancio medesimo.

Io non pretendo sicuramente di possedere le cognizioni economiche di cui è con tale dovizia dotato l'onorevole signor conte di Cavour ; ma molta scienza, a parer mio, non è necessaria per ravvisare che chi paga quattro paga il doppio di due ; è questa una semplicissima operazione aritmetica. Ma siccome questo principio non avrebbe significato reale se non si adattasse al caso pratico e speciale, così io pregherò la Camera a permettermi di dimostrarle che un tal caso succedette in Sardegna e succede tuttora ; voglio dire che si pagarono in quell'isola e si pagano tuttavia alcune gravezze per due volte sotto nomi diversi. Il comune di Cuglieri, per esempio, essendo infeudato, soggiaceva tra le altre gravezze alla bannalità dei mulini ad olio. Dopo la carta reale pel riscatto dei feudi, venuto esso a trattative col feudatario e fatto col consenso d'ambe le parti lo spoglio dell'attivo e passivo delle rendite feudali, fu stabilito il prodotto di tale bannalità in barili annui 100 che, calcolati sul piede di lire 24 al barile, davano l'annua somma di lire 2400. Confermata questa particolare convenzione dal voto dal supremo Consiglio di Sardegna, fu incamerato il feudo al demanio, ed il comune assoggettato al pagamento della rendita liquidata del feudo, sotto il titolo di *contribuzione surrogata alle prestazioni feudali*. Chi non crederebbe per questo fatto cessata nel comune la bannalità ? Ma non così l'intesero gli avvocati del demanio, che per mutato nome ritennero mutata la natura del pagamento ; e quindi dopo averlo esatto in numerario per pagare il feudatario si esigette eziandio in natura, mantenendo la bannalità in favore del demanio. Io che confesso di non capir molto queste sottili distinzioni, ho sempre considerato come pagata per duplicata questa gravezza. Si ricorse al Ministero d'allora, ma egli fece il sordo : si ricorse ai ministri costituzionali, ma non vollero saperne ; finchè nella seconda Legislatura i rappresentanti di quella provincia ottennero in via privata dal ministro di finanze che si ponesse fine a tale mostruosità. Ma questo è un fatto che non appartiene più al presente, e quindi su di esso non spenderò altre parole : giovari però citar alla Camera cose presenti, e che minacciano di rimanere perpetue.

Nella maggior parte dei feudi esistevano foreste baronali, dove libero era il pascolo pel bestiame del comune ove erano situate ; ma il bestiame d'altri comuni pagava il fitto al feudatario sia in danaro che in natura. Nel riscatto dei feudi si tenne conto ai baroni di questo ramo d'introito, il quale, spogliato delle passività a ciò necessarie, venne posto a carico dei comuni infeudati, sempre sotto lo stesso nome generico di *contribuzione surrogata alle prestazioni feudali*.

Senza sofismi e cavilli, parlando lo schietto linguaggio della giustizia, parrebbe che, o doveasi ritenere abolito questo diritto, nel qual caso le popolazioni non godenti del diritto di pascolo doveano contribuire in proporzione ; o dovea cedere in beneficio delle comuni che ne pagano il compenso ai feudatari : ma il demanio prese da esse il compenso per indennità ai baroni, ed usufruttuò ed usufruttua al presente questo diritto, che perciò si paga due volte. Io non credo andar molto errato se valuto l'importare di esso in lire 50,000 annue, e per cui la Sardegna, sotto nomi diversi, ne paga 100,000. E qui io inviterei il signor conte di Cavour, che parmi faccia parte della Commissione per l'esame dei bilanci, a dirmi se tale mostruosità sia egli giunto a scoprirla nell'esaminare i bilanci della Sardegna : io opinerei di no, a fronte della particolare sua scienza economica ; tanto è che nel labirinto delle sottigliezze amministrative si perde talvolta